TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA – ART. 459 C.P.P.

Redatta 28/X/03

N. 03/006712 R.G. G.I.P.
N. 542/03 R. D.P.
D.P. esecutivo il 01.10.2003

Opposizione in data: ___/___/_____
Presentata da _____
N. C.P. 392/2003
Redatta scheda il _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 01/012834 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 12/10/2001
esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. ALDO CELENTANO in data **31/07/2003** con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:
BROTZMANN/HOLGER ALFRED nato il 22/10/1967 a TANN (D) e residente in Hilders (D) Oberweider Strasse 2–
NOTIFICA ex art.169 c.p.p. presso l' Avv. Paolo TACCHI VENTURI del Foro di Verona

DIFENSORE D'UFFICIO : Avv. Paolo TACCHI VENTURI del Foro di Verona

Imputato

della contravvenzione p. e p. dall'art. 727 c.p. per avere detenuto nell'abitacolo della propria autovettura marca HONDA tipo CIVIC, parcheggiata in via Lorgna a Verona – nonostante l'alta temperatura e pertanto in condizioni incompatibili con la sua natura – per un notevole lasso di tempo, il proprio pastore tedesco che decedeva per coagulazione intravasale disseminata in seguito al colpo di calore subito.
In Verona il 29.09.2001

Ritenuto che sussistono prove sufficienti di responsabilità desunte dalla segnalazione della Polizia Municipale, dal referto medico veterinario nonché dai dati meteorologici forniti dall' Aeronautica Militare – Centro Nazionale di Meteorologia di Pratica di mare, in atti;
che la pena pecuniaria, richiesta dal Pubblico Ministero appare congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;
che è opportuna la definizione del procedimento con rito alternativo rispetto al dibattimento.

P . Q . M .

Visto l'artt. 459,460 c.p.p.
Condanna **BROTZMANN/HOLGER ALFRED**
in ordine al reato di cui sopra alla pena di **€ 500,00 di ammenda**
(p.b. € 1.500,00 di ammenda, diminuita per le attenuanti generiche ad € 1000,00 di ammenda, ridotta a € 500,00 ex art. 459 c.p.p.)

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero